



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
27 NOV. 2019
Prot. 339632 Tit. I Cl. 3
Rep. Decreti n°. 3706

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 169;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, di cui al D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018;
- vista la delibera del Senato accademico del 19 novembre 2019, con la quale, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 28 ottobre 2019, è stato approvato un regolamento disciplinante i criteri per il conferimento del titolo di laurea honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1.

È emanato il *Regolamento per il conferimento della laurea honoris causa*, il cui testo viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Catania, 27 NOV. 2019

IL RETTORE
Prof. Francesco Pizzolo
[Signature]

v.v. *[Signature]*

[Signature]



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di laurea honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Requisiti soggettivi per il conferimento del titolo di Laurea honoris causa

La laurea honoris causa è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità viventi, i cui meriti scientifici, tecnologici, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, le quali si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum didattico del corso di laurea in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 - Criteri di incompatibilità

Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Per il conferimento del titolo di laurea honoris causa non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di una laurea magistrale ordinaria o di una laurea magistrale honoris causa, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta.

Art. 4 - Procedura per il conferimento del titolo di Laurea honoris causa

1. La proposta di conferimento della laurea honoris causa, formulata dal Consiglio di corso di laurea magistrale che attribuisce il titolo, è deliberata dal Consiglio di dipartimento, cui afferisce lo stesso corso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione segreta.
2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale che si intende conferire, con l'indicazione della classe di afferenza, ed essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico, la cui delibera è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Ciascun dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.
6. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero di *Lauree honoris causa* nei limiti stabiliti dal MIUR.
7. Conferimenti di lauree honoris causa di particolare interesse istituzionale per l'Università degli Studi di Catania possono essere deliberati dal Senato Accademico su proposta del Rettore non più di una volta per ogni anno accademico.

8. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dall'ufficio competente dell'Area della didattica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.
9. Il dipartimento proponente sostiene i costi di conferimento.

Art. 5 - Diritti

Il diploma di laurea honoris causa attribuisce tutti i diritti della laurea ordinaria, in quanto è equiparato *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with a loop at the end.